

## **ACCORDO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT"**

### **Accordo Aziendale**

Il giorno 21 dicembre 2000 a Torino, presso la sede del Lingotto di Fiat SpA

tra

la FIAT SpA in nome e per conto proprio e delle Società del Gruppo che hanno stipulato l'accordo aziendale del 1° dicembre 1997 per la costituzione del Fondo pensione Quadri e Capi Fiat e delle Società del gruppo che hanno successivamente aderito allo stesso

e

l'Associazione Quadri e Capi Fiat, rappresentata dalla Giunta esecutiva

è stato stipulato il presente accordo, a parziale modifica ed a integrazione di quanto previsto dall'accordo costitutivo del 1° dicembre 1991 ed in sostituzione di quanto convenuto nel successivo accordo del 21 dicembre 1999.

Le parti hanno esaminato la contribuzione prevista dai suddetti accordi, anche con riferimento ai contenuti della riforma fiscale della previdenza integrativa e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 in merito agli importi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

\* \* \* \* \*

Ciò considerato e valutato la parti hanno convenuto che la contribuzione obbligatoria a carico delle Società e dei Quadri e Capi soci e la contribuzione aggiuntiva volontaria a esclusivo carico dei Quadri e Capi soci del Fondo prevista dai punti 1, 2 e 3 dell'accordo 21 dicembre 1999 sia modificata dal 1° gennaio 2001 come segue:

#### **1. Contribuzione a carico delle Società associate al Fondo Pensione**

Il contributo delle Società associate sarà determinato mediante versamento a favore di ciascun proprio Quadro e Capo socio iscritto al Fondo Pensione di un importo pari all'1.1% della retribuzione complessiva annua lorda utile ai fini del trattamento di fine rapporto, compresi gli importi derivanti dal sistema di valutazione dei risultati di lavoro (VRL).

#### **2. Contribuzione a carico dei Quadri e Capi soci del Fondo Pensione**

Il contributo dei Quadri e Capi soci iscritti al Fondo Pensione sarà determinato mediante versamento di un contributo di misura pari a quello aziendale di cui al punto 1, corrispondente a un importo pari all'1.1% della retribuzione complessiva annua lorda utile ai fini del trattamento di fine rapporto, compresi gli importi derivanti dal sistema di valutazione dei risultati di lavoro (VRL).

#### **3. Contribuzione aggiuntiva volontaria a esclusivo carico dei Quadri e Capi soci del Fondo Pensione**

Ciascun Quadro e Capo socio del Fondo potrà optare per il versamento di una contribuzione aggiuntiva a proprio esclusivo carico, ferma restando la contribuzione a carico della società di cui al punto 1, determinando la contribuzione a proprio carico in misura corrispondente a un importo pari al 2%, al 3%, al 4% oppure al 5% della retribuzione come sopra determinata, in luogo di quella prevista al punto 2.

#### **4. Quota di TFR da destinare al Fondo Pensione**

Le Società associate contribuiranno infine al finanziamento del Fondo Pensione mediante la destinazione e contestuale versamento al Fondo Pensione, a favore di ciascuna Quadro e Capo socio iscritto allo stesso, di una quota dell'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto almeno pari all'importo annuo versato a carico del dipendente iscritto in base all'aliquota di contribuzione che lo stesso avrà scelto in riferimento a quanto previsto dai punti 2 e 3.

Ciascun Quadro e Capo socio del Fondo Pensione potrà optare, indipendentemente dall'opzione effettuata in merito all'aliquota di contribuzione a proprio carico, per la destinazione al Fondo Pensione di una quota pari al 50% dell'intero accantonamento annuo del TFR.

Quanto sopra non si applica ai Quadri e Capi di prima occupazione che alla data del 28 aprile 1993 non avevano maturato alcuna anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria, per i quali il terzo comma dell'art. 8 del D. Lgs. 124/93 stabilisce l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione.

\* \* \* \* \*

Le parti hanno quindi stabilito che quanto sopra convenuto ai punti 1, 2, 3 e 4 sostituisce le precedenti definizioni in materia di contribuzione dei corrispondenti punti dell'accordo del 21 dicembre 1999, che già avevano modificato i punti 5 e 6 dell'accordo del 1° dicembre 1997.

Rimane confermato quanto previsto nelle parti dei suddetti punti 5 e 6 che non risultano modificate da quanto convenuto nel presente accordo, come rimane confermata ogni altra definizione contrattuale contenuta nel citato accordo costitutivo.

A partire dal 1° gennaio 2001 i versamenti al Fondo Pensione sia da parte delle Società associate sia da parte dei Quadri e Capi soci saranno quindi determinati in base all'aliquota di contribuzione dell'1,1 % sopra definita ai punti 1 e 2, all'eventuale aliquota aggiuntiva scelta tra quelle individuate al punto 3 in alternativa a quella del punto 2, nonché mediante la destinazione di una quota di TFR determinata nella misura prevista dal punto 4.

Con riferimento a quanto stabilito al punto 3, le parti hanno convenuto che:

- ciascun Quadro e Capo, all'atto dell'iscrizione al Fondo, provveda a dichiarare la propria opzione circa le aliquote di contribuzione previste ai punti 2 e 3;
  - i Quadri e Capi soci del Fondo Pensione alla data del presente accordo, che intendano variare la propria aliquota di contribuzione, provvedano a comunicare la propria opzione tra quelle previste ai punti 2 e 3 entro e non oltre il 28 febbraio 2001, tramite la compilazione di un modulo appositamente predisposto dal Fondo.
- In conformità con la decorrenza dei suddetti adeguamenti, sarà assicurata l'efficacia dell'eventuale modifica dal 1° gennaio 2001 mediante conguaglio da effettuare sulle retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2001.
- In caso di mancata o tardiva consegna del modulo compilato, continuerà ad applicarsi l'aliquota in essere in base alle indicazioni precedentemente fornite dall'interessato.

Con riferimento a quanto stabilito dal secondo capoverso del punto 4, le parti hanno convenuto che:

- ciascun Quadro e Capo, all'atto dell'iscrizione al Fondo, provveda a comunicare l'eventuale opzione per la destinazione della quota di TFR ivi definita, indipendentemente dall'opzione effettuata in merito alla aliquota di contribuzione a proprio carico, altrimenti applicandosi quanto previsto dal primo capoverso del punto 4;
  - i Quadri e Capi già iscritti, che intendano modificare la scelta precedentemente operata, dovranno indicare la propria opzione tra quelle previste al primo e secondo capoverso del punto 4, entro e non oltre il 28 febbraio 2001, tramite la compilazione del suddetto modulo predisposto dal Fondo.
- In conformità con la decorrenza dei suddetti adeguamenti, la destinazione del TFR nella misura eventualmente modificata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2001.
- In caso di mancata o tardiva consegna del modulo compilato, continuerà ad essere versata al Fondo una quota di TFR in misura corrispondente alle indicazioni precedentemente fornite dall'interessato.

Le suddette dichiarazioni di volontà in merito a modifiche della contribuzione e/o della quota di TFR destinata al Fondo saranno effettuate mediante la compilazione di un modulo che sarà predisposto dal Fondo e sarà distribuito dalle Società associate, allegato alla busta paga del mese di gennaio 2001, a ciascun proprio Quadro e Capo iscritto. L'eventuale mancata restituzione del modulo compilato entro il termine del 28 febbraio 2001 comporterà il mantenimento per il dipendente dei precedenti livelli di contribuzione e destinazione di TFR, decadendo dalla facoltà di modifica con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Quadro e Capo socio del Fondo Pensione potrà modificare la propria opzione relativamente all'aliquota di contribuzione a proprio carico, nonché alla quota di TFR destinata al Fondo Pensione, secondo quanto previsto ai punti 2, 3 e 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le parti hanno infine convenuto che la presente intesa supera e sostituisce il precedente accordo del 21 dicembre 1999, mentre restano ferme le disposizioni previste dall'accordo costitutivo del Fondo Pensione del 1° dicembre 1997 in merito alle modalità e tempistiche delle nuove adesioni al Fondo Pensione, nonché ogni altra disposizione che non risulti modificata dal presente accordo integrativo.

Per le Società

Per L'Associazione Quadri e Capi Fiat